

PATTO DI SERVIZIO

(in attuazione D.lgs 150/2015 smi e D.L 4/2019 conv. in L. 26/2019)

TRA

CPI di

E

Nome: Cognome:

Codice Fiscale:

Cell: E-mail

in quanto:

- Percettore di ammortizzatore sociale (NAspI- DIS-COLL)
- Non percettore di ammortizzatore sociale
- Beneficiario del Reddito di Cittadinanza (DL.4/19 conv. in L. 26/19)
- Altro (es. beneficiario di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro)

si impegna a:

- accettare obblighi e impegni definiti dal D.lgs 150/15 e smi
- accettare anche obblighi e impegni definiti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 (solo se soggetto Beneficiario di Reddito di cittadinanza)
- comunicare al Servizio il cambio dei dati personali anagrafici, dei recapiti telefonici e di posta elettronica, l'inizio di una attività autonoma o imprenditoriale, l'acquisizione di nuove competenze e ogni altra informazione utile all'aggiornamento del proprio CV e/o alla ridefinizione del presente Patto
- informare, in caso di indisponibilità a partecipare agli incontri/iniziativa programmati, il/la proprio/a responsabile dell'attività o, in assenza di quest'ultimo/a, il Servizio
- essere reperibile per ogni comunicazione da parte del Servizio all'indirizzo e-mail e/o al numero di cellulare comunicato al momento della sottoscrizione del presente Patto

- leggere e prendere atto delle regole specifiche contenute nelle sezioni A e B del presente Patto di Servizio, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale

Il Servizio CPI si impegna a:

- Informare sulle opportunità di lavoro disponibili
- Offrire laboratori di orientamento di base
- Informare sull'offerta formativa
- Promuovere la ricerca attiva del lavoro
- Indicare servizi specialistici di supporto alla ricerca dell'occupazione, all'autoimpiego o alla costituzione di un'impresa.

Le ulteriori convocazioni da parte del Servizio saranno effettuate per via e-mail, sms, messaggio istantaneo.

L'utente che per giustificato motivo non si presenti all'appuntamento dovrà comunicare e documentare tempestivamente l'assenza al Centro per l'impiego, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità, inviando una e-mail al CPI competente di sottoscrizione.

Il Patto di servizio può essere modificato, o aggiornato, su richiesta delle Parti anche in relazione alle mutate condizioni dell'utente.

PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA – d.l. n. 4/2019

Il beneficiario del Rdc di cui all'art. 4, co. 5, 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 4/2019, accetta espressamente gli obblighi e rispetta gli impegni previsti nel presente Patto di servizio e, in particolare:

1. registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'art. 6, co. 1, del d.l. n. 4/2019, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
2. svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel presente Patto di servizio, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
3. accettare di essere avviato alle attività individuate nel presente Patto di servizio;
4. sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5. accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, come integrato dall'art. 4, co. 9, del d.l. n. 4/2019. In caso di

rinnovo del beneficio Rdc ai sensi dell'art. 3, co. 6, del d.l. n. 4/2019, deve accettare, a pena di decadenza dal beneficio stesso, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, come integrato dall'art. 4, co. 9, del d.l. n. 4/2019.

In coerenza con le competenze professionali del beneficiario del Rdc e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il CPI, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del presente Patto di servizio la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali, con il consenso di entrambe le parti.

Dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono cellulare comunicati al momento della sottoscrizione del presente Patto.

SANZIONI

Il beneficiario del Rdc è consapevole che la violazione degli obblighi previsti dal presente Patto di servizio, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 del d.l. 4/2019.

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015, sono applicate le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

È altresì disposta la decadenza dal Rdc quando il Beneficiario:

- a) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'art. 20, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 150/2015 e all'art. 9, co. 3, lett. e), del d.l. n. 4/2019;
- b) non aderisce ai progetti di cui all'art. 4, co. 15, del d.l. n. 4/2019, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

c) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'art. 4, co. 8, lett. b), n. 5), del d.l. n. 4/2019, ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 3, co. 6, del medesimo decreto, non accetta la prima offerta congrua utile.

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a, b, c, e, f, di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

PERCETTORI NASPI, DIS-COLL – D.LGS. 150/2015

Qualora il lavoratore sia beneficiario di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della l. n. 92/2012; Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - **NASPI** - o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata - **DIS-COLL** - di cui agli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015; Indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223/1991) accetta espressamente gli obblighi e rispetta gli impegni previsti dal d.lgs. n. 150/2015. In particolare, il lavoratore si impegna a:

1. alla definizione della/e misura/e di politica attiva;
2. rispettare lo svolgimento delle misure di politica attiva del lavoro concordate;
3. partecipare con frequenza ordinaria ai contatti con l'operatore del CPI al fine di verificare l'esito delle singole azioni nonché lo stato di attuazione complessivo del percorso concordato;
4. partecipare alle eventuali ulteriori convocazioni da parte del CPI nei giorni feriali, con un preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore;

5. dimostrare, attraverso contatti periodici programmati con l'operatore del CPI, la ricerca attiva del lavoro;
6. partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere il percorso di selezione colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
7. accettare congrue offerte di lavoro, come definite all'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015 e dal D.M. n. 42/2018; per le persone con disabilità e gli altri interessati di cui alla l. n. 68/1999, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'assunzione;
8. limitatamente ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato e ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità percettori della relativa indennità, svolgere attività socialmente utili, di cui art. 26, co. 1, d.lgs. n. 150/2015, come modificato dall'art. 1, co. 306, della l. n. 208/2015;
9. comunicare tempestivamente al CPI il cambio di domicilio, l'inizio di un corso di formazione o di un'attività lavorativa occasionale o autonoma, nonché ogni altra variazione che possa incidere sull'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;
10. comunicare entro 5 gg lavorativi al CPI la variazione del domicilio.

Dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono cellulare comunicati al momento della sottoscrizione del presente Patto.

SANZIONI

Il mancato rispetto da parte del beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della l. n. 92/2012; Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASPI - o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata - DIS-COLL - di cui agli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015; Indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223/1991) di quanto previsto nel Patto di servizio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, co. 7, del d.lgs. n. 150/2015, ovvero:

- a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'art. 20, co. 1-2, lett. d), e all'art. 21, co. 2 e 6, del d.lgs. n. 150/2015:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
 3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015, le medesime conseguenze di cui all'art. 21, co. 7, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015 (vedi sopra);
 - c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20, co.3, lett. b) e art 26 del d.lgs. n. 150/2015:
 1. la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
 2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
 - d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dell'art 21 comma 7 e dell'art 23, comma 4 del d.lgs 150/15, non e' possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

Con riferimento ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, si applicano le sanzioni di cui all'art. 22, co. 3 del d.lgs. n. 150/2015, ovvero:

- a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'art. 22, co. 1 del d.lgs. n. 150/2015 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, lettera a) in assenza di giustificato motivo:
 1. la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
 2. la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
 3. la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;
- b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 20, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 150/2015, ovvero alle iniziative di cui all'art. 26 del d.lgs. n.150/2015:
 1. la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
 2. la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.

Nel caso di persona iscritta nelle liste del collocamento mirato trovano applicazione, in luogo delle sanzioni di cui all'art. 10, co. 6, della l. n. 68/1999, quelle di cui al menzionato c. 7 dell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, nonché i commi 8 e 9 del medesimo art. 21. Trovano, altresì, applicazione le soprarichiamate sanzioni di cui all'art. 22, co. 3, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 23 dicembre 2015.

Avverso il provvedimento di decurtazione/decadenza della prestazione nonché di decadenza dallo stato di disoccupazione l'utente può presentare ricorso all'ANPAL entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Nelle ipotesi di rigetto l'utente può presentare, nel termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo competente ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a, b, c, e, f, di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Luogo

Il lavoratore

Data

L'operatore del servizio

Dichiaro/a di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono trattati per le finalità di interesse pubblico, ed in particolare a quelle previste dal D. Lgs. n. 150/2015 e s.m.i., consultabile sul sito istituzionale di APL al seguente indirizzo:

https://agenziapiemontelavoro.it/images/ammtrasp2016/infoprivacy/APL_infoprivacy_DID.pdf

oltre che disponibile in formato cartaceo presso gli uffici. Per maggiori informazioni scrivere a: dpo@agenziapiemontelavoro.it

Luogo

Data

Firma lavoratore
